

STATUTO

Dell'Associazione di Volontariato Il Samaritano

ART. 1

E' costituito, nel rispetto del codice civile, del D.LGS. 117/2017e ss.mm.ii. e della normativa in materia , l'Ente del Terzo Settore denominato: IL SAMARITANO che assume la forma giuridica di associazione, riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

"La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Organizzazione di Volontariato" (OdV) successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more dell'istituzione dello stesso, nel Registro generale del Volontariato della regione.

A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: " Il Samaritano - Organizzazione di Volontariato ", in sigla denominata Il Samaritano - OdV". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione a uno dei predetti Registri."

L'organizzazione ha sede legale in v.co I N. Sauro 1 nel Comune di Barumini.

ART. 2

L'organizzazione potrà trasferire la sede sociale e/o istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale su decisione del Consiglio Direttivo, senza modifica statutaria, ma con il solo obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione, inoltre, al momento dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore potrà utilizzare nella propria denominazione l'acronimo ETS, senza ulteriori modifiche statutarie.

ART. 3

L'organizzazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta, oltre che nei casi previsti dalla legge, previa delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, ai sensi del presente Statuto.

ART. 4

L'Associazione a carattere volontario e democratico è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

In particolare l'organizzazione si prefigge le seguenti specifiche finalità

- prevenzione droga, alcolismo e fumo, attraverso l'informazione e la formazione dei genitori e dei ragazzi dentro e fuori le istituzioni pubbliche e private;
- assistenza e recupero dei tossicodipendenti, alcolisti nelle forme più idonee;



- assistenza e integrazione sociale dei portatori di handicap fisici e psichici;
- assistenza e sostegno dei minori a rischio e/o in difficoltà scolastica;
- costituzione di forme alternative alla famiglia quando questa viene a mancare (figli in affidamento, soggiorni cautelare);
- costituzione di centri di pronto intervento per le situazioni di grave necessità;
- gestione di centri adatti alla rimozione di ogni forma di emarginazione, di disadattamento sociale e psichico di giovani;
- assistenza, vito e alloggio, a qualsiasi forma di emarginazione sociale, senza distinzione di sesso e di età;
- promuove corsi di formazione e di aggiornamento per volontari;
- collabora e promuove unitamente agli Enti Locali un migliore coordinamento dei servizi sociali ed assistenziali;
- finalità di supporto alle istituzioni, nella pianificazione, previsione e prevenzione dei rischi di soccorso in caso di calamità (dissesto idrogeologico, terremoti, incendi, disastri ambientali);
- attività di primo soccorso e assistenza alle popolazioni, prevenzione e lotta antincendi, sensibilizzazione e informazione alle popolazioni, radiocomunicazioni, corsi di formazione ai soci e ai non aderenti;
- tutele dell'ambiente;
- servizi di pronto intervento in caso di infortuni o ferimenti.

LE ENTRATE
NIALE DI CAGLIARI
ART. 5
toriale di Sanità

Essa esercita in via esclusiva o principale per il perseguimento senza scopo di lucro anche indiretto, di finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto legislativo n. 117/2017 comma 1):

In particolare l'organizzazione si prefigge le seguenti specifiche finalità:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

f) interventi in tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) beneficenza , sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;



y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

L'Associazione non svolgerà attività diversa da quella elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione collabora per il raggiungimento degli scopi, con gli Enti Locali e con le Istituzioni pubbliche e private e le Associazioni legalmente riconosciute.

Inoltre l'organizzazione può:

- realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità con le linee guida che verranno adottate con decreto ministeriale;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì, pur non avendo fini di lucro, svolgere delle attività commerciali, artigianali o agricole sia rivolte ai soci, ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione potrà quindi possedere e/o gestire, e/o ricevere o concedere in locazione beni mobili e immobili;

LE ENTRATE
SOCIALE DI CAGLIARI
Ufficiali di Sanità

ART. 6

Per il conseguimento del proprio scopo solidaristico l'Associazione si avvarrà, in maniera prevalente, **delle prestazioni personali dei volontari associati.**

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate su richiesta presentando le pezze giustificative o con una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.



La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'organizzazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Tutte le attività ed i servizi svolti dall'associazione, per il raggiungimento delle superiori finalità, non hanno il carattere sostitutivo di quelle di competenza degli Enti Pubblici, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n.22/94.

Per il conseguimento dei suddetti scopi l'Organizzazione potrà svolgere le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate, ai sensi dell'art. 10 della L .R. n. 22/94.

L'Associazione si compone delle seguenti categorie di soci:

- soci fondatori, coloro che, hanno sottoscritto l'atto di costituzione;
- soci effettivi, che prestano servizio attivo e devono avere la maggiore età;
- soci benemeriti, coloro che, Enti o privati si sono distinti in una donazione all'Associazione;
- aspiranti soci, coloro che, non hanno compiuto la maggiore età, che senza obbligo, desiderano dare un contributo attivo all'Associazione.

Il numero dei soci è illimitato

L'associazione dovrà assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'associazione ai sensi dell'art.17 comma 1 del D. Lgs 117/17 è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 7

Il **Patrimonio** dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale è costituito da:

- a) dalle quote sociali annuali e dai contributi degli aderenti;
- b) dai contributi di privati;
- c) da contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;



- d) dai contributi di organismi internazionali;
- e) dalle donazioni e dai lasciti testamentari;
- f) dai rimborsi derivanti da convenzioni per lo svolgimento delle attività di interesse generale ricomprese tra quelle indicate all'art. 5 del presente statuto;
- g) entrate derivanti dalle raccolte pubbliche di fondi
- h) dalle entrate derivanti da attività diverse, svolte nel rispetto delle condizioni previste all' art. 6, del Decreto legislativo n. 117/17

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

ART. 8

L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre. Il Consiglio Direttivo deve redigere bilancio preventivo ed entro quattro mesi dalla fine di ciascun esercizio il conto consuntivo nonché la relazione di attività e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio consuntivo, se con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a € 220.000,00, potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa e sarà predisposto in conformità alle vigenti disposizioni normative.

Nel bilancio consuntivo dovranno, tra l'altro, essere evidenziati in particolar modo i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti dall'Organizzazione.

Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti l'adunanza per poter esser consultati da ogni associato. Il rendiconto approvato dall'assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.

L'Organizzazione, ai sensi del comma 4 – art. 8 – della L. R. n. 22/94, ha l'obbligo della conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo precedente.

ART. 9

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.



ART. 10

Possono essere **soci dell'Associazione** persone fisiche, in numero non inferiore a sette, che organizzazioni di volontariato in numero non inferiore a tre.

Tra le persone fisiche possono essere soci dell'Associazione, tutti coloro i quali, avendo conseguito la maggiore età, ne condividano lo spirito solidaristico e le finalità e che previa domanda scritta e motivata, presentata all'associazione, sono ammesse dal Consiglio Direttivo. Nella suddetta domanda il richiedente dovrà espressamente precisare, oltre a nome e cognome, luogo di nascita, residenza e professione:

- a) la disponibilità di tempo che si impegna a dedicare all'Organizzazione ed alle attività sociali;
- b) eventuali titoli, specializzazioni, abilitazioni o precedenti esperienze nel campo del volontariato;
- c) di ben conoscere e di obbligarsi ad osservare scrupolosamente le norme contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti emanati dagli Organi Sociali in conformità allo stesso;
- d) dichiarazione contenente la disponibilità a svolgere la propria attività in modo personale, volontario, spontaneo e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà, senza alcun intento di trarne qualsiasi beneficio.

L'ammissione deliberata dal consiglio direttivo SECONDO CRITERI NON DISCRIMINATORI E COERENTI CON LE FINALITÀ SVOLTE è registrata nel libro degli associati E COMUNICATA AL RICHIEDENTE. In caso di rigetto della domanda di ammissione l'organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto di ammissione e comunicarla agli interessati. Il richiedente può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, in occasione di successiva convocazione.

Potranno essere soci anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, purché il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero dei soci dell'associazione.

Le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali in conformità al presente Statuto ed alla Legge, saranno vincolanti per tutti gli associati ancorché assenti o dissenzienti, salvo comunque il diritto di recesso spettante a ciascuno di essi di cui ai successivi articoli.

Ciascun associato esprime un voto, può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante speciale delega scritta.

All'associato che sia un Ente del Terzo Settore è attribuito un voto plurimo in regime di 1 (uno) ogni suoi (20) venti associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Il voto si esercita in modo palese

E' esclusa espressamente la temporaneità alla vita associativa.

ART. 11

Tutti i **soci** sono titolari nell'ambito dell'Associazione, dei medesimi diritti ed obblighi.



In particolare, tutti i soci hanno diritto di partecipare alle sedute dell'Assemblea ordinaria e straordinaria con diritto al voto ed essere eletti alle cariche sociali.

Potranno esaminare i libri sociali, previa richiesta verbale o scritta tre giorni prima, al consiglio direttivo.

Potranno, altresì, frequentare i locali dell'Organizzazione negli orari di apertura deliberati dal Consiglio Direttivo, nonché partecipare a tutte le attività da essa promosse.

Gli stessi hanno l'obbligo di versare annualmente la quota associativa fissata dall'assemblea dei soci.

Tutti i soci sono tenuti a partecipare, con la costanza e l'impegno connaturali, all'adesione agli scopi associativi, nei limiti delle proprie disponibilità di tempo e delle proprie competenze, alle attività promosse dall'Organizzazione.

La qualità di socio è personale, non si trasferisce né per atto tra vivi né per causa di morte. La quota di partecipazione associative non è rivalutabile o rimborsabile.

ART. 12

La qualità di socio si perde per dimissioni, per esclusione e per causa di morte. L'esclusione sarà deliberata dall'assemblea nei confronti del socio:

- a) Che non osservi le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali con inadempimenti che non consentono la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto;
- b) Che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali o non partecipi per tre volte consecutive all'assemblea dei soci;
- c) Che svolga attività contrarie a quelle sociali;
- d) Che abbia condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere all'Organizzazione;
- e) Che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;
- f) Che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Organizzazione o fomenti in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli.

ART. 13

L'associazione in conformità alle disposizioni vigenti dovrà tenere:

- a) il libro degli associati
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee



- c) il libro delle adunanze delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove nominato, e di eventuali altri organi sociali. I libri di cui alle lettere a) e b) dovranno essere tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera c) dovranno essere tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;
- d) libro inventario;
- e) libro contabile (prima nota di cassa)

ART. 14

Sono Organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea Generale dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Vice presidente.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi:

- a) Il Collegio dei revisori;
- b) I revisori dei conti;
- c) Il collegio dei Garanti (Proviviri);
- d) Il Cassiere e il suo Vice;
- e) Il Segretario.

Tutte le cariche sociali sono elettive e ricoperte dai soci, a titolo gratuito.

ART. 15

L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci iscritti, aventi diritto al voto, nel libro soci ed in regola col versamento delle quote obbligatorie.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'approvazione del bilancio consuntivo (rendiconto economico);
- l'esame delle richieste trasmesse dai soci o proposte dal Consiglio Direttivo;
- l'ammissione o esclusione dei soci;
- eleggere le cariche sociali;
- approvare gli indirizzi di programma del Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare la quota associativa;



- deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di nei loro confronti.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per:

- Delibere sulle modifiche statutarie;
- Delibera sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione.

ART. 16

L'Assemblea viene convocata, sia essa ordinaria che straordinaria, mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione l'ordine del giorno, inviato ad ogni associato a mezzo di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione in ogni caso è valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica o sms o whatsapp, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variata mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea avrà come primo adempimento quello di costituire gli organi sociali dell'Organizzazione, provvedendo per gli anni successivi alla nomina dei loro componenti allo scadere del mandato.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo che verrà depositato, per la visione, almeno 15 giorni prima della data fissata dall'adunanza.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea sarà convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli associati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Le deliberazioni relative ad eventuali modifiche dello Statuto e quella relativa allo scioglimento dell'Organizzazione dovranno essere prese con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.

ART. 17



Il Consiglio Direttivo amministra l'organizzazione ed opera in attuazione degli indirizzi e volontà generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Spetta al Consiglio direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- predisporre ed emanare regolamenti norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili e immobili, accettare o rinunciare a eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale delle disponibilità dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre Istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote d'ingresso;
- sottoporre all'Assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ed evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (associazione temporanee d'impresa), consorzi;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere ed organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti determinati.

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabili da tre a cinque, determinato dall'assemblea in fase di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo è nominato tra gli associati persone fisiche; durano in carica anni uno, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione;

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, viene nominato al suo interno un vice Presidente, un segretario.



Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, si provvede a sostituirli attingendo dalla lista dei primi non eletti e durano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di Consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso con le stesse modalità e tempi della convocazione dell'assemblea da parte del Presidente; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto).

Alle riunioni hanno diritto di partecipare senza diritto di intervenire l'organo di controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, e i componenti l'organo di controllo, informati, non vi si oppongono.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei componenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza, alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- accertamento identità dei non presenti;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, con la possibilità di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tale presupposto la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono il Presidente e il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige un verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario, trascritto nel libro dei verbali.

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale, il consigliere che, senza giustificazione, in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi, verificandosi tale condizione devono avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.



ENTRATE
IALE D
ale di

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione e dei terzi ai sensi degli art. 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2395, e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475 ter del codice civile.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

ART. 18

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, viene eletto dall'Assemblea dei soci, tra i suoi componenti a maggioranza dei soci presenti e dura in carica anni uno e può essere rieletto.

I compiti del Presidente:

- dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
- è il rappresentante legale dell'Associazione;
- in caso di urgenza, assume i provvedimenti del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
- In caso di assenza, d'impedimento o di cessazione, le relative competenze vengono assunte dal vice Presidente.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, nello svolgimento delle sue funzioni, assume le sue funzioni il vice Presidente; è coadiuvato ed assistito da un segretario.

ART. 19

Il vice Presidente viene nominato dalla Assemblea dei soci tra i suoi componenti. Rappresenta il Presidente in sua assenza.

Art.20

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene nominato dall'Assemblea dei soci, anche tra i non soci; è composta da tre componenti effettivi e due supplenti. I Revisori dovranno accertare e verificare la regolare tenuta della contabilità sociale, durano in carica anni uno e non percepiscono alcun compenso.

L'appartenenza al Collegio è incompatibile sia con la carica di consigliere che con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione.

ART. 21



Il collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea dei soci, anche tra i suoi componenti, è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile, delibera anche sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del presente statuto ed assolve a tutte le funzioni previste per legge, durano in carica anni uno e non percepiscono alcun compenso.

L'appartenenza al Collegio è incompatibile sia con la carica di consigliere che con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione.

ART. 22

Il Cassiere e il suo vice vengono nominati dall'Assemblea tra i suoi componenti, tiene conto degli incassi e delle spese e dei libri contabili. Redige il resoconto annuale e rende conto del suo operato al Consiglio Direttivo. Non può tenere in cassa somme superiori a €. 500,00 le eccedenze saranno versate nel conto bancario.

Art. 23

Il segretario viene nominato dall'Assemblea dei soci, redige i verbali delle sedute dell'Assemblea dei soci, protocolla la corrispondenza e tutte le carte attinenti alle assemblee, tiene la custodia delle pratiche sociali.

Art. 24

Il bilancio di esercizio è annuale e si chiude il 31 di dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea dei soci l'approvazione del bilancio di esercizio redatto nei modi di legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e oneri dell'ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti dall'organo di controllo e/o dai revisori.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il bilancio sociale, una volta approvato, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo ricorrendo le condizioni di legge e deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, Organi di controllo, responsabili e associati.

Art. 25

Lo scioglimento dell'Organizzazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci.



La deliberazione di scioglimento dell'Organizzazione deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori.

Il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio di cui comma dell'art. 45 del Decreto legislativo n.117 /2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, deve essere obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni aventi finalità di solidarietà e/o utilità sociale.

ART. 24

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le norme previste dal Decreto legislativo n. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni, leggi Nazionali e Regionali in materia.

ENTRATE
ALE DI C...
ale di San...
11/11/2017

